



***Comune di Ventimiglia  
Provincia di Imperia***

Regolamento per la disciplina della TARI

Anno 2021

Approvato con  
delibera della  
Consiglio Comunale  
n. del

## **Indice**

<b>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</b> -----	
<b>Articolo 2 – Definizione di rifiuto - Presupposto della tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 3 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 4 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 5 – Decorrenza dell'obbligazione</b> -----	
<b>Articolo 6 – Locali ed aree scoperte soggette al tributo</b>	
<b>Articolo 7 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo</b> -----	
<b>Articolo 8 – Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero</b> -----	
<b>Articolo 9 – Utenze non domestiche - fuoriuscita dal servizio pubblico - avvio al recupero</b>	
<b>Articolo 10 – Determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 11 – Istituzioni scolastiche statali</b> -----	
<b>Articolo 12 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</b> -	
<b>Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</b> -----	
<b>Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</b> -----	
<b>Articolo 15 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</b> -----	
<b>Articolo 16 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 17 – Esenzioni</b> -----	
<b>Articolo 18 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</b> -----	
<b>Articolo 19 – Tributo provinciale TEFA</b> -----	
<b>Articolo 20 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti</b> -----	
<b>Articolo 21 – Versamento / Riscossione</b> -----	
<b>Articolo 22 – Funzionario responsabile</b> -----	
<b>Articolo 23 – Poteri istruttori</b> -----	
<b>Articolo 24 – Accertamenti</b> -----	
<b>Articolo 25 – Sanzioni ed interessi</b> -----	
<b>Articolo 26 – Riscossione coattiva</b> -----	
<b>Articolo 27 – Rimborsi</b> -----	
<b>Articolo 28 – Contenzioso tributario</b> -----	
<b>Articolo 29 – Disposizioni finali</b> -----	
<b>Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti</b> -----	

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed aggiornato con le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), disciplina la applicazione della Tassa Rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della Legge 27/12/2013 n.147 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158.*
2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*
3. *L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni dei commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

**Articolo 2**

**Definizione di rifiuto - Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. *La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 ("codice ambientale") come modificato dal decreto legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni., tenendo conto della soppressione dei rifiuti assimilati, per cui la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune.*
2. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal successivo articolo 4.*
3. *Si intendono per:*
  - a) *locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
  - b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
  - c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
  - d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
4. *Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Sono altresì potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti le pertinenze e/o immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6.*
5. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

6. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente.*

### **Articolo 3**

#### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. *Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.*
2. *In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione*

### **Articolo 4**

#### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

### **Articolo 5**

#### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
2. *Le modifiche intervenute in corso d'anno solare producono effetti dalla data di effettiva variazione.*

## **Articolo 6**

### **Locali ed aree scoperte soggette al tributo**

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali "D" ed "E", nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia rispettivamente pari/ superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.*
2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali "A", "B" e "C", la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia rispettivamente pari/ superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.*
3. *Ai fini dell'accertamento eseguito "d'ufficio", a seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*
4. *Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili come sopra accertate adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*
5. *La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:*
  - a) *i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
  - b) *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
  - c) *le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
  - d) *i locali tecnici.*
6. *Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.*
7. *Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:*
  - a) *tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;*
  - b) *tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredamento;*
  - c) *tutti i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito, anche allorquando sprovvisti di allaccio utenze*
  - d) *le aree adibite alla sosta a pagamento dei veicoli;*

- e) *le aree portuali proprie (quali, ad esempio, corsie, banchine, pontili, ecc.), comprese le porzioni di specchio acqueo adibite a "posto barca".*

## **Articolo 7**

### **Locali ed aree scoperte non soggette al tributo**

1. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*
2. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*
  - a) *i locali impraticabili;*
  - b) *i locali in stato di abbandono;*
  - c) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
  - d) *i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad es.: centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaie, celle frigorifere);*
  - e) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - f) *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
  - g) *tutte le superfici di civile abitazione utilizzate per realizzare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (bagni e/o spogliatoi per disabili, scivoli per disabili, passerelle;*
  - h) *le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("finanziaria" 2020).*

## **Articolo 8**

### **Riduzioni per i produttori di Rifiuti speciali avviati al recupero**

1. *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*  
*Oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta altresì ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo.*

2. A tal fine, a pena di decadenza il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento sulla quota variabile, di seguito indicate:

<b>Attività</b>	<b>Riduzione della superficie</b>
Tipografie, stamperie e vetrerie	25%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	25%
Gommisti	33%
Autofficine di elettrauto	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Verniciatura, galvanotecnici e fonderie	33%
Officine di carpenteria metallica	33%

3. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono rifiuti speciali non assimilabili devono presentare, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. Essa deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale non assimilato e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente di gestione del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
4. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione,

*laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dal precedente comma, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad es.: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.*

## **Articolo 9**

### **Utenze non domestiche. Fuoriuscita dal servizio pubblico. Avvio al recupero**

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati, diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, previo consenso da parte dell'Ente, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.*
- 4. Gli obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta, per consentire la corretta programmazione degli interventi pubblici, consistono nel darne comunicazione preventiva via PEC all'ufficio Tributi, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo, pena decadenza. La mancata presentazione dell'istanza di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 30 settembre di ciascun anno il termine è differito al 15 ottobre, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le domande presentate tardivamente non saranno prese in considerazione.*

5. Con la comunicazione di cui al comma precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa/Attività, devono essere indicati:
- a) i dati identificativi dell'utente quali denominazione della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo PEC dell'utente;
  - c) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - d) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, come risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
  - e) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER (Elenco europeo dei Rifiuti);
  - f) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  - g) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
  - h) il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente entro 60 giorni - atteso che il mancato rispetto del termine non vale come accoglimento della richiesta, trattandosi di adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio - comunicherà l'esito della verifica all'utente e ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Igiene Ambientale ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o soggetti che ha effettuato, l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte, tramite la Polizia Locale e l'Ufficio Igiene Ambientale. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti

*prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.*

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e ss.mm.ii.. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio.*
- 3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, il tributo sarà versato per la prima rata di acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.*
- 5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.*
- 6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione*

*all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*

8. *Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*
9. *I locali adibiti ad esercizi commerciali, oggetto di chiusura dell'attività da almeno un anno, saranno interamente tassati, con la tariffa di "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta", solo per la parte fissa della tariffa, direttamente a carico del proprietario dell'immobile, con decorrenza dal 1° Aprile 2017.*
10. *Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.*
11. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

## **Articolo 11**

### **Istituti scolastici statali**

1. *Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.*

## **Articolo 12**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. *Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune, applicato per ogni abitazione tassata. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia.*
2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*

3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Ventimiglia, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per quelli a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, salvo diversa dichiarazione dell'utente – ovvero produzione di certificato anagrafico – indicante il numero dei componenti del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, forfettariamente, secondo il seguente prospetto:*

<b>Superficie</b>	<b>N.ro componenti nucleo familiare</b>
<i>Fino a mq 35 di base imponibile</i>	<i>1</i>
<i>Da mq 36 a mq 50 di base imponibile</i>	<i>2</i>
<i>Da mq 51 a mq 65 di base imponibile</i>	<i>3</i>
<i>Da mq 66 a mq 80 di base imponibile</i>	<i>4</i>
<i>Da mq 81 a mq 100 di base imponibile</i>	<i>5</i>
<i>Oltre mq 100 di base imponibile</i>	<i>6 o più</i>

4. *Per le unità abitative, di proprietà o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da parte di soggetti già anagraficamente residenti nel Comune, comunque tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e di cura – purchè non locate o comunque utilizzate a vario titolo – il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di istanza documentata, in una unità.*
5. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
6. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 21 del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

### **Articolo 13**

#### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. *Qualora il servizio di raccolta rifiuti non raggiunga, di fatto, alcune zone del territorio comunale, il tributo di cui al presente articolo è ridotto in misura del 60% se le utenze sono ubicate a distanza di oltre 400 metri dal più vicino punto di raccolta di rifiuti indifferenziati, misurata dall'imbocco della strada pubblica o di uso pubblico, seguendo la conformazione naturale della strada medesima.*
2. *La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30% della tariffa in caso di mancato comprovato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, in zone ove lo stesso è previsto, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.*

3. *La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni, a condizione che le stesse non siano dovute a imprevedibili cause di forza maggiore (ad es. calamità naturali, eventi bellici, ecc.).*

#### **Articolo 14**

##### ***Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso***

1. *La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 % per i locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio Dia o Scia.*

#### **Articolo 15**

##### ***Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata***

1. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal soggetto Gestore.
2. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di raccolta porta a porta o sistemi di incentivazione economica, anche a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
3. Le modalità di messa in atto delle iniziative di cui al comma precedente e delle riduzioni applicabili, verranno deliberate dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

#### **Articolo 16**

##### ***Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti***

1. *Le riduzioni di cui alle lettere D), E), F), G), H) e I) del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della TARI.*
2. *Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate, per le quali è comunque ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 60%;*

#### **A) Presenza di persona disabile**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia che si trovano nella situazione di presenza nel nucleo familiare di almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, purché ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:*

- a) *che il reddito imponibile ISEE, comprovato da attestazione in corso di validità, non superi il limite di Euro 20.000,00;*
  - b) *che ad eccezione dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale, esclusi i terreni.*
2. *L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **"una tantum"**, corredate dall'ISEE, riferito all'anno precedente e da apposita autocertificazione in ordine al possesso di tutti i requisiti.*
  3. *E obbligo del contribuente comunicare la cessazione delle condizioni di diritto al beneficio.*
  4. *Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

#### **B) Presenza di condizioni di grave indigenza**

1. *È consentito l'esonero del tributo alle utenze domestiche, ed eventuali pertinenze, ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune, ovvero in condizioni di reddito, verificate dai Servizi Sociali del Comune, tali da poter chiedere l'assistenza, a fronte di condizioni di grave indigenza.*
2. *La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ad istanza di parte validata dal Responsabile del settore Servizi Sociali, in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito **annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente.***

#### **C) Unico occupante con più di 65 anni**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*
  - a) *abitazioni con unico occupante, come attestato dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;*
  - b) *età superiore/uguale ad anni sessantacinque;*
  - c) *diritto di proprietà sul solo alloggio di residenza, su tutto il territorio nazionale oltre eventuali pertinenze (cantina, garage), esclusi i terreni;*
  - d) *titolarità di ISEE, in corso di validità, non superiore al limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale.*
2. *I medesimi soggetti, titolari di ISEE, in corso di validità, non superiore all'ulteriore limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sono esonerati dal pagamento del tributo*
3. *L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente,** corredate dall'ISEE, riferito all'anno precedente e da apposita autocertificazione in ordine al possesso di tutti i requisiti.*

4. *E obbligo del contribuente comunicare la cessazione delle condizioni di diritto al beneficio.*
5. *Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

#### **D) Famiglie numerose**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli minori.*
2. *La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli minori.*
3. *L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **"una tantum"**.*

#### **E) Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, solo nella parte variabile, per una sola delle abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo, a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso.*
2. *L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **"una tantum"**.*
3. *E obbligo del contribuente comunicare la cessazione delle condizioni di diritto al beneficio.*
4. *Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

#### **F) Italiani residenti all'estero**

1. *È considerata come direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, titolari di pensione in regime di totalizzazione internazionale, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati all'estero;*
2. *Su tale immobile, ai sensi dell'articolo 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.*
3. *L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **"una tantum"**.*
4. *E obbligo del contribuente comunicare la cessazione delle condizioni di diritto al beneficio.*

**G) Locali adibiti ad attività commerciali della sola categoria “Bar, caffè, pasticcerie” ubicate in periferia e nelle frazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, a condizione che l'utenza sia ubicata in una delle sotto elencate frazioni comunali:
  - a) Bevera
  - b) Calvo
  - c) Grimaldi
  - d) Mortola
  - e) Porra
  - f) Sant'Antonio
  - g) San Lorenzo
  - h) Seglia San Bernardo
  - i) Torri
  - j) Trucco
  - k) Varase
  - l) Villatella
2. L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di insorgenza del caso, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **“una tantum”**.

**H) Punti di vendita di negozi di prodotti sfusi alla spina**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per i nuovi punti vendita di prodotti sfusi alla spina, in quanto contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente.
2. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda inoltrata all'Ufficio Tributi **annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente**.
3. E obbligo del contribuente comunicare la cessazione delle condizioni di diritto al beneficio.
4. Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**I) Compostaggio domestico**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, del 10 %.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno applicate a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.
3. La riduzione verrà riconosciuta esclusivamente per l'utenza relativa all'abitazione ove è ubicata la compostiera, oltre ad un massimo di due pertinenze, o, in assenza di fabbricato ad uso abitativo, all'utenza relativa alla residenza.
4. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito dall'Ufficio Igiene Ambientale, **annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente**, secondo le direttive del Dirigente competente.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 potranno essere applicate ai condomini, collettività o comunità che si siano dotati di compostiera per avviare il compostaggio dei propri scarti organici, purché soggetto giuridico iscritto a ruolo.

6. *Potranno essere applicate altresì a singoli condòmini dotati di propria compostiera; in tali casi la riduzione verrà calcolata sulla singola abitazione e relative pertinenze, per un massimo di due, facenti parte del condominio o situate nella comunità.*

## **Articolo 17**

### **Esenzioni**

1. *Sono esenti dall'applicazione della tassa:*
  - a) *il Comune per i locali adibiti a uffici e servizi comunali;*
  - b) *i locali di proprietà del Comune o altri enti pubblici territoriali condotti o occupati da centri sociali e da enti ed associazioni senza finalità di lucro (ONLUS), fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza;*
  - c) *i locali e le aree scoperte adibite direttamente all'attività sportiva (palestre, campi da gioco ecc.) degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a società sportive senza fini di lucro;*
  - d) *le aree di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali utilizzati per attività ricreative da centri sociali o da altri enti aventi finalità sociali;*
  - e) *gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o diversi da quelli del culto in senso stretto.*
2. *Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

## **Articolo 18**

### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.*
2. *Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*
3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*
4. *Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.*

5. *L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone unico patrimoniale dovuto per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.*
6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina della tassa annuale.*
7. *La tassazione non si applica alle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("finanziaria" 2020).*

## **Articolo 19**

### **Tributo provinciale (TEFA)**

1. *È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*

## **Articolo 20**

### **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine di 90 giorni solari da quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico e dell'interno dell'immobile.*
2. *Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*
3. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modifiche la dichiarazione deve essere presentata, limitatamente all'immobile variato, entro i termini di cui al precedente comma 1.*
4. *La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.*
5. *Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.*
6. *La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.*
7. *La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.*

8. *di stabilire che la documentazione sottoscritta dal cittadino presso gli Uffici Demografici per i casi di nuova o variazione di residenza anagrafica, acquisita a conclusione con esito positivo del procedimento da parte dell'ufficio competente, vale quale dichiarazione ai fini di variazione per l'iscrizione al ruolo della "tassa rifiuti";*
9. *di stabilire che la "dichiarazione di cessazione" sottoscritta presso l'Ufficio Tributi dal proprietario dell'immobile nei casi di locazione immobiliare, purchè corredata da copia del contratto debitamente registrato, vale quale dichiarazione ai fini di variazione per l'iscrizione del locatario al ruolo della "tassa rifiuti";*
10. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione d'inizio del possesso da parte dell'occupante l'alloggio, la tassa verrà iscritta a ruolo, e se del caso recuperata, al proprietario dell'immobile.*
11. *Ai soli fini del rispetto della regolazione della "qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e senza che possa essere considerata disposizione di natura tributaria, ad ogni richiesta/dichiarazione dell'utente, l'ufficio formula risposta scritta entro il termine di 30 giorni; la risposta non ha il valore e la funzione e il valore di accertamento della posizione tributaria, che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.*

## **Articolo 21**

### **Versamento / Riscossione**

1. *La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, ovvero tramite la piattaforma dei paganti "PagoPa" e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.*
2. *Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.*
3. *Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato mediante:*

- a) n° 3 rate bimestrali di acconto, per un importo complessivo pari al 66% della tassa dovuta per l'anno precedente, con cadenza il giorno 15 dei mesi di maggio, luglio e settembre – pagabili anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) n° 1 rata di saldo, di importo pari alla parte residua della tassa dovuta per l'anno di riferimento sulla base del PEF approvato, con cadenza il giorno 15 del mese di dicembre.
4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 66% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
5. È sempre facoltà del Comune approvare in deroga una diversa articolazione delle scadenze, motivata da imprevedibili cause di forza maggiore (quali ad esempio emergenze sanitarie, emergenze economiche, calamità naturali, eventi bellici, ecc.).
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'Euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12; analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento ricorra di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 24, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è calcolato, ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
10. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 1, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare l'ufficio Tributi comunale per farsi rilasciare copia dello stesso.

## **Articolo 22**

### **Funzionario responsabile**

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.*

## **Articolo 23**

### **Poteri istruttori**

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

## **Articolo 24**

### **Accertamenti**

1. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

## **Articolo 25**

### **Sanzioni ed interessi**

- 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.*
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.*
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.*
- 5. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*
- 7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

## **Articolo 26**

### **Riscossione coattiva**

- 1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*
- 2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

## **Articolo 27**

### **Rimborsi**

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*
- 2. Ai soli fini del rispetto della regolazione della “qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e senza che possa essere considerata disposizione di natura tributaria, ad ogni richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'ufficio formula risposta scritta entro il termine di 60 giorni. La mancata o incompleta risposta non determina alcuna conseguenza nel rapporto imponibile, potendosi al più considerare, nell'ambito del rapporto di imposta, al pari di una richiesta di “autotutela.*
- 3. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e assume la funzione di rifiuto espresso al rimborso richiesto, impugnabile entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente.*
- 4. Nella risposta formulata devono essere indicati:*
  - la valutazione rispetto alla fondatezza o meno del reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati*
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.*
- 5. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

## **Articolo 28**

### **Contenzioso tributario**

- 1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156,*

## **Articolo 29**

### **Disposizioni finali**

- 1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.*
  - 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
  - 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021*
-

**ALLEGATO 1) – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
03bis. Aree adibite alla sosta a pagamento dei veicoli.
04. distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
05bis. Aree portuali
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Bed & Breakfast
10. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
11. Ospedali e ambulatori ospedalieri
12. Agenzie, studi professionali, uffici
13. Banche e istituti di credito
14. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta e negozi di abbigliamento
15. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
16. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai, con apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New Slot" e VLT (video lottery terminal)
17. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende, tessuti, commercio all'ingrosso
18. Attività artigianali tipo Barbiere, estetista, parrucchiere e lavanderia
19. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
20. Autofficina, carrozzeria, elettrauto e autolavaggi
21. Attività industriali con capannoni di produzione
22. Attività artigianali di produzione beni specifici
23. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
24.1 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, con apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New Slot" e VLT (video lottery terminal)
25. Birrerie, hamburgerie, mense
26. Bar, caffè, pasticceria e gelateria

<i>27 Bar, caffè, pasticceria, con apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New Slot" e VLT (video lottery terminal)</i>
<i>28. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</i>
<i>29. Plurilicenze alimentari e miste produttori di vino, frantoi, oleifici molini</i>
<i>30. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</i>
<i>31. Ipermercati di generi misti</i>
<i>32. Campeggi, villaggi vacanza</i>
<i>33. Discoteche, night club, sale giochi, circoli privati</i>